



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 59 del 17/06/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO NEL NUOVO ARCO DI ROTATORIA - DORSALE CACIP - NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 195 SULCITANA LOTTI 1 E 3 OPERA CONNESSA SUD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con prot. n. 21134 del 10/06/2025 è pervenuta al Comando di Polizia Locale una richiesta inoltrata dall'Ing. Michele Coghe, Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 "Sulcitana" Tratto Cagliari - Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud, tendente ad ottenere l'emissione di un'ordinanza, avente ad oggetto la modifica parziale dell'Ordinanza n° 49 del 27/05/2025;

Dato atto della richiesta inoltrata da Anas inerente la richiesta di istituzione del senso unico alternato di marcia l'inserimento di una segnaletica idonea a segnalare doppia curva pericolosa e un restringimento della carreggiata, nel nuovo arco di rotatoria sulla Dorsale CACIP, per il proseguimento dei lavori;

Considerato che si rende necessario istituire il senso unico alternato al fine di consentire alla ditta esecutrice di proseguire le opere di costruzione della nuova strada statale rettificando la precedente ordinanza n. 49 del 27 Maggio 2025;

Acquisito l'elaborato tecnico allegato alla richiesta, che individua il tratto stradale interessato dalla modifica della circolazione;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

ORDINA

Dal giorno 17/06/2025 nel nuovo arco di rotatoria, sulla Dorsale CACIP, l'istituzione di un senso unico di marcia alternato, con l'apposizione della segnaletica stradale di restringimento della carreggiata e doppia curva pericolosa, come indicato nell'elaborato tecnico allegato all'ordinanza, a parziale rettifica dell'ordinanza n. 49 del 27.05.2025.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";



- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe.

E trasmessa per conoscenza:

- alla Prefettura Cagliari;
- alla Questura Cagliari;
- all'ANAS S.p.a. Direzione Generale;
- al Sindaco Sede
- alla stazione dei Carabinieri Capoterra



- al Comune di Assemini
- al Comune di Sarroch
- al Comune di Cagliari
- albo pretorio [Sito istituzionale.](#)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. ssa Roberta Maxia